



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.4.2007
COM(2007) 202 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Il volume di alcuni contingenti tariffari comunitari autonomi è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria nell'attuale periodo contingentale. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, i servizi della Commissione hanno esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire, aumentare o prorogare la validità dei contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti industriali.

- **Contesto generale**

Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di provvedere a soddisfare il fabbisogno comunitario per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorre pertanto aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire, aumentare o prorogare i contingenti tariffari per i prodotti di cui alla presente proposta di regolamento, senza peraltro compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti.

- **Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta**

Regolamento (CEE) n. 2505/96 (GU L 345 del 31.12.1996) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2014/2006 (GU L 384 del 29.12.2006).

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta è conforme alle politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi in via di sviluppo che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio nell'ambito dei regimi SPG o ACP).

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Tutti i contingenti elencati riflettono l'accordo raggiunto nell'ambito del gruppo.

- **Ricorso al parere di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

Esperti che rappresentano gli Stati membri nel gruppo "Economia tariffaria".

Metodologia applicata

Consultazione aperta.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Esperti designati da ciascuno Stato membro

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Non è stata evocata l'esistenza di potenziali gravi rischi dalle conseguenze irreversibili.

Accordo del gruppo "Economia tariffaria".

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione della proposta

- **Valutazione dell'impatto**

Non pertinente.

La proposta non figura nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

- **Base giuridica**

Articolo 26 del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà non si applica, in quanto la proposta rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi indicati di seguito.

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi del programma d'azione "Dogana 2007".

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (98/C 128/02).

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i seguenti motivi.

A norma dell'articolo 26 del trattato CE, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi vengono decisi dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a 5 405 993 EUR .

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia**

La proposta comprende una clausola di caducità concernente l'intero atto legislativo o parte di esso.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali². È opportuno soddisfare la domanda comunitaria dei prodotti in questione alle condizioni più vantaggiose. A tal fine occorre aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per volumi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.
- (2) I volumi di due contingenti tariffari comunitari autonomi sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria. Di conseguenza, è necessario aumentare tali volumi contingentali.
- (3) La Comunità non ha più interesse a mantenere dal 1° luglio 2007 un contingente tariffario comunitario per un prodotto che ha beneficiato di una sospensione dei dazi fino a tale data. È pertanto opportuno che il prodotto in questione sia soppresso dalla tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
- (4) Occorre pertanto modificare conformemente il regolamento (CE) n. 2505/96.
- (5) Tenuto conto dell'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
- (6) Poiché il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2007, è opportuno stabilirne l'immediata entrata in vigore.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2014/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 20).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inseriti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 le righe per i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.2603, 09.2727 e 09.2977 sono sostituite dalla righe di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono inseriti i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.2907 e 09.2908, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2007.

Articolo 4

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è soppressa la riga per il contingente tariffario con numero d'ordine 09.2970.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Descrizione	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2907	ex 3824 90 98	86	Steroli vegetali ottenuti da oli vegetali o olio di soia, contenenti in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, utilizzati come materia prima per gli esteri di sterolo (1)	1.7. - 31.12.	4 000 tonnellate	0%
09.2908	ex 3804 00 90	10	Lignosolfonato di sodio	1.7.- 31.12.	28 000 tonnellate	0%
09.2977	2926 10 00		Acilonitrile	1.7. – 31.12.2007	35 000 tonnellate	0%

(1) La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

ALLEGATO II

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Descrizione	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2603	ex 2930 90 85*	79*	Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)	1.1.- 31.12.	4 500 tonnellate	0%
09.2727	ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a $38 \times 10^{-6} \text{m}^2\text{s}^{-1}$ (38 centistokes) a 100°C, secondo il metodo ASTM D 445	1.1.- 31.12.	16 000 tonnellate	0%
09.2977	2926 10 00		Acrilonitrile	1.1. – 30.6.2007	35 000 tonnellate	0%

*Il codice NC e Taric è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2007.

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2007: € 15 287 900

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ³	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno 2007]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1/1/2007	- 5,4

4. MISURE ANTIFRODE

Le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari prevedono le necessarie misure di prevenzione e tutela contro le frodi e le irregolarità.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

³ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

ALLEGATO I

Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007:

Designazione dei prodotti	Variazione del volume contingente (unità/t)	Variazione del prezzo stimato (€ per unità/€ per t)	Dazio contingente (%) (TDC 2007)	Dazio contingente (%)	Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingente (in €)
Acrilonitrile 09.2977	+ 23 000 tonnellate (volume iniziale: 12 000 tonnellate)	900	6,5	0	1 345 500
Olefina 09.2727	+ 1 000 tonnellate (volume iniziale: 15 000 tonnellate)	3 766	6,5	0	244 790

Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingente: (€ 1 590 290 – € 397572) € 1 192 718 netto.

ALLEGATO II

Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2007:

Designazione dei prodotti	Variazione del volume contingente (unità/t)	Variazione del prezzo stimato (€ per unità/€ per t)	Dazio contingente (%) (TDC 2007)	Dazio contingente (%)	Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingente (in €)
Steroli 09.2907	+ 4 000 tonnellate (volume iniziale: 0 tonnellate)	13 500	6,5	0	3 510 000
Ligno-sulfonato 09.2908	+ 28 000 tonnellate (volume iniziale: 0 tonnellate)	43	5	0	60 200

Acrilonitrile 09.2977	+ 35 000 tonnellate (volume iniziale: 0 tonnellate)	900	6,5	0	2 047 500
------------------------------	---	-----	-----	---	-----------

**Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingente:
 (€ 5 617 700 – € 1 404 425) € 4 213 275 netto.**